



**REGOLAMENTO DEL**

**SERVIZIO DI**

**AFFIDAMENTO**

**FAMILIARE E DEL**

**CENTRO AFFIDI.**

## **Protocollo operativo tra Centro Affidi e i Servizi di Assistenza Sociale Territoriale della Zona Socio-Sanitaria Fiorentina Nord-Ovest**

### **1. Premessa**

Il Servizio di "Affidamento Familiare" è stato istituito dalla Legge Nazionale 184/1983 come modificata e integrata dalla Legge 149/2001. Il principio di tali normative è rappresentato dal diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia.

Per la tutela di tale diritto, nel caso in cui sia in pericolo o addirittura compromesso, per mere difficoltà familiari anche economiche e/o incapacità parziale o assoluta dei genitori, le leggi prevedono due forme di affidamento familiare:

- **Affidamento consensuale**, ovvero disposto dall'Ente Locale su proposta dei servizi di Assistenza Sociale Territoriale previo consenso dei genitori, o dell'eventuale tutore e del minore "se ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore"<sup>1</sup>, in considerazione della sua capacità di discernimento, con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento.

L'affido viene attivato in presenza di un progetto, concordato tra operatori, famiglia naturale e famiglia affidataria, nel quale devono essere indicati compiti, ruoli, obiettivi e tempi dell'affido.

- **Affidamento giudiziale**, ovvero disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale del Servizio Sociale dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza. Il Tribunale per i Minorenni, dichiarando la decadenza della potestà (Art. 330 CC), ovvero adottando i "provvedimenti più opportuni" in caso di "comportamento pregiudizievole" dei genitori (Art. 333 CC), può prescrivere "l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare" (e quindi può disporre l'affidamento a terzi); parimenti può provvedere "in caso di urgente necessità", anche anteriormente alla conclusione del procedimento: ex Art. 330 e 333 CC; infine, può escludere i genitori dalla potestà "nell'interesse dei figli" naturali riconosciuti (Art. 317 bis CC) e anche in tal caso frequentemente disporrà l'affidamento.

Anche in caso di separazione o divorzio fra i genitori, in base alla legge 74/1987 (Art. 11 paragrafo 8), si prevede che il Tribunale Ordinario possa affidare a terzi il figlio minore.

Il Giudice Tutelare deve essere informato, come previsto dalla legge, dell'affidamento. Spetta infatti a tale figura rendere esecutivo il provvedimento in caso di affidamento consensuale, che sarà ufficiale solo con apposito decreto.

Il Servizio Sociale territoriale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'affido.

---

<sup>1</sup> Art. 4 L. 149/01

## **2. Caratteristiche Principali**

L'affidamento, in rapporto alla gravità del disagio della famiglia o del minore, si può così articolare:

Affidamento a tempo pieno: si rende necessario quando la permanenza del minore nella famiglia appare dannosa per quest'ultimo; cioè la famiglia di origine è momentaneamente impossibilitata a rispondere in maniera idonea ai bisogni di crescita e di educazione del minore.

I genitori affidatari in questo caso prendono il minore a vivere nella propria famiglia, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non sia stata pronunciata una limitazione della potestà genitoriale ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità Affidante.

Affidamento diurno o part-time: consiste nell'affidamento del minore a genitori affidatari presso i quali il minore trascorre solo parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana. Questo tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto nell'educazione del minore. L'affidamento part-time si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive, che la sua famiglia non è in grado di fornirgli, quali, ad esempio, l'essere seguito in attività educative, scolastiche, ludiche e/o di socializzazione.

Affidamento per periodi di vacanza: può risultare uno strumento utile a supplire alle difficoltà che può incontrare una famiglia con una carente rete di supporto sociale in periodi nei quali non è attivo il servizio scolastico e/o servizi integrativi per il tempo libero. Inoltre il minore ha possibilità di vivere esperienze complementari positive che la sua famiglia può non essere in grado di fornirgli.

Affidamento per situazioni che rivestono carattere di impellenza: cioè tutte quelle situazioni in cui si rende necessaria e urgente l'ospitalità e la protezione del minore.

## **3. Il Centro Affidi**

Il Centro Affidi è un servizio pubblico dei Comuni della Zona Sanitaria Fiorentina Nord-Ovest (Sesto Fiorentino, Calenzano, Vaglia, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Campi Bisenzio, Fiesole) per la promozione dell'affidamento, come da Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 348/1994.

Il Centro Affidi è, quindi, un polo di riferimento sovra-comunale che ha funzioni di promozione e di gestione di attività di supporto per i servizi sociali di base, al fine di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorirne una utilizzazione efficace.

#### **4. Organizzazione del Servizio di affidamento familiare**

La gestione del servizio di affidamento familiare richiede l'individuazione di due aree distinte di competenza:

\* Quella del Centro Affidi della zona formato da un dirigente del Comune capofila, (eventualmente coadiuvato da un suo delegato) un responsabile amministrativo e organizzativo, un assistente sociale, uno psicologo (o più psicologi).

\* Quella dei servizi sociali territoriali in cui operano gli assistenti sociali del distretto coadiuvati dai servizi specialistici.

Compiti del centro Affidi a livello centrale (livello zonale):

1. definizione e gestione di una banca dati di chi si è reso disponibile all'affidamento attraverso l'elaborazione, il monitoraggio e l'aggiornamento della documentazione cartacea ed informatica;
2. elaborazione di rapporti statistici sui dati relativi all'attività del centro e del servizio;
3. reperimento delle famiglie e dei singoli disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo;
4. valutazione e selezione delle famiglie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'Affido;
5. esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai servizi territoriali o da altri Centri Affidi e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
6. abbinamento minore/affidatario in collaborazione con gli operatori dei servizi di base e definizione del progetto educativo individuando impegni e compiti degli operatori, della famiglia affidataria, del minore e della famiglia di origine
7. azioni di supporto agli affidatari con modalità di gruppo ed individuale;
8. verifiche e revisioni del progetto educativo in collaborazione con gli operatori dei servizi territoriali
9. promozione del servizio di affidamento familiare con interventi di informazione e formazione rivolta alla cittadinanza e di formazione/aggiornamento agli operatori del territorio;
10. progettazione grafica e stampa di materiali informativi connessi alla promozione del servizio;
11. attivazione e sostegno di reti con le associazioni di volontariato e le istituzioni presenti nel territorio della zona sanitaria.
12. collegamento con la rete dei Centri Affidi a livello regionale e interregionale.

Compiti del Servizio Sociale Territoriale-Distrettuale in relazione al Centro Affidi di Zona

1. identificazione del bisogno attraverso l'individuazione di situazioni familiari che presentano fattori di rischio ed elaborazione di una precisa diagnosi sociale;

2. valutazione delle soluzioni che meglio soddisfano i bisogni del minore;
3. segnalazione circostanziata del minore al Centro Affidi fornendo tutti gli elementi utili alla definizione del profilo migliore della famiglia o della persona singola adatta per l'abbinamento;
4. indicazione di nominativi e recapiti di persone singole e/o famiglie disponibili all'affidamento;
5. erogazione di contributo economico continuativo previsto in caso di affidamento di minore;
6. richiesta degli accertamenti sanitari per i minori da affidare, secondo quanto previsto dalla delibera CR n. 489/1987.
7. verifica periodica del progetto educativo attraverso incontri con la famiglia di origine, il minore, la famiglia affidataria (in collaborazione con il Centro affidi);
8. comunicazione al Centro Affidi di ogni affidamento attivato dal servizio, sia consensuale che giudiziale, per un monitoraggio costante e attendibile degli affidamenti che si realizzano nel territorio di competenza della Zona Socio Sanitaria Firenze Nord-Ovest. Deve essere trasmesso al Centro Affidi copia del provvedimento di affidamento.

L'onere finanziario spetta al servizio sociale locale che dispone l'Affido fino alla sua conclusione.

I servizi sociali locali, dove si è verificato il bisogno, restano titolari del trattamento del caso.

### **5. Idoneità degli affidatari**

La famiglia affidataria può essere costituita da coppia o singola persona, con o senza figli e deve essere in grado di accogliere il bambino e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la potestà o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'Autorità affidante (Art. 5 Legge 149/2001).

La Famiglia affidataria riceve un contributo dall'Ente Locale, come riconoscimento del servizio prestato.

Agli affidatari è richiesta la disponibilità a collaborare con i servizi e con la famiglia di origine del minore.

L'idoneità degli affidatari è viene stabilita tramite un percorso di vari colloqui, in base all'analisi dei seguenti ambiti.

- Età;
- Condizione psicofisica;
- Abitazione;
- Autosufficienza economica;
- Motivazioni all'affido;
- Storia personale e/o di coppia.

## **6. Diritti/doveri degli affidatari**

Spetta all'affidatario:

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- Mantenere, in collaborazione con gli operatori dell'Ente Locale, validi rapporti con la famiglia di origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dei Servizi o dell'Autorità Giudiziaria;
- Assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con la famiglia di origine;
- Assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia;
- Non richiedere, né accettare denaro dalla famiglia di origine del minore in affidamento;
- Utilizzare il contributo erogato dalle Amministrazioni per il mantenimento del minore.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

L'affidatario ha diritto di ricevere da parte del servizio sociale locale sostegno educativo e psicologico.

Ai sensi della delibera CRT n. 364 del 21/09/1993, a famiglie o persone che hanno minori in affidamento e che non appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 433 del Codice Civile, viene corrisposto un sussidio mensile corrispondente al periodo della durata dell'affidamento stesso.

Tale importo è determinato in misura pari al parametro di base per una persona secondo le tabelle previste per il minimo vitale.

Nel caso in cui l'affidamento sia disposto nei confronti di persone appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 433 del Codice Civile e si tratti, quindi, di affidamenti di tipo intrafamiliare, viene corrisposto un contributo mensile determinato con riferimento ai criteri per l'erogazione dell'assistenza economica, per un importo massimo pari al 50% di quanto stabilito per gli affidamenti etero familiari.

In caso di affidamento diurno, per ogni giorno di affidamento viene corrisposto un assegno pari al 50% di 1/30 di quanto stabilito per gli affidamenti etero familiari.

Alla persona o famiglia che rinuncia al sussidio di cui al presente articolo deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione da conservare agli atti.

## **7. Diritti/doveri dell'affidante**

Spetta alla famiglia di origine:

- Mantenere validi rapporti con il bambino;

- Realizzare il programma stabilito dagli operatori per favorire la normalizzazione della vita familiare;
- Rispettare le prescrizioni concordate (nel caso di affidamento consensuale) o dettate dal Tribunale per i Minorenni (in caso di affidamento giudiziario)

### **8. Procedura dell'affidamento consensuale**

1. Accertamento da parte dei Servizi di Assistenza Sociale territoriale della necessità ed opportunità di ricorrere all'istituto dell'affidamento familiare per risolvere il bisogno del minore;
2. consenso per tale progetto dei genitori o del tutore;
3. Invio segnalazione utilizzando il modello di "Richiesta di risorsa" al Centro Affidi della zona sociosanitaria al quale seguirà incontro di approfondimento con il personale del Centro stesso;
4. Abbinamento minore-famiglia affidataria con individuazione della famiglia disponibile, considerata idonea;
5. Periodo di conoscenza e di contatto tra minore, famiglia affidataria, famiglia di origine e servizi;
6. assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale all'affido e regolamentazione dei rapporti tra il minore, la propria famiglia di origine, la famiglia affidataria ed i servizi;
7. formulazione di un articolato progetto di intervento a firma delle due parti (Modulo Progetto educativo);
8. provvedimento di affidamento a cura del Servizio Sociale Territoriale con firma del Direttore della ASL o del Dirigente del Comune competente, contenente le motivazione dello stesso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore deve inoltre essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare.
9. decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento;
10. sostegno e controllo sull'andamento dell'affido da parte dei Servizi dell'Ente Locale;
11. obbligo di tenere periodicamente informato il Giudice Tutelare con relazione scritta.

### **9. Procedura dell'affidamento giudiziario**

1. Decreto che dispone l'allontanamento del minore dalla famiglia e il suo collocamento, in affidamento eterofamiliare;
2. formulazione di un articolato progetto di intervento;
3. Invio segnalazione utilizzando il modello di "Richiesta di risorsa" al Centro Affidi della zona sociosanitaria al quale seguirà incontro di approfondimento con il personale del Centro stesso;
4. individuazione della famiglia disponibile, ritenuta idonea, e abbinamento minore-famiglia affidataria;

5. periodo di conoscenza e di contatto tra minore-famiglia affidataria e servizi dell'ente locale;
6. segnalazione al TM della famiglia ritenuta idonea;
7. decreto di affidamento emanato dal TM con l'indicazione della famiglia affidataria;
8. attuazione dell'affidamento da parte dei servizi secondo le prescrizioni del decreto emanato dal TM con predisposizione dei provvedimenti a carico del Servizio Sociale Territoriale su firma delle Autorità Amministrative contenente le motivazioni dello stesso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore deve inoltre essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il Tribunale per i Minorenni;
9. preventiva comunicazione alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria del progetto articolato;
10. sostegno e controllo sull'andamento dell'affido da parte dei servizi dell'ente locale con relazione periodica di aggiornamento al TM;
11. relazione al Procuratore della Repubblica c/o TM ove concorrano provvedimenti modificativi da parte del Tribunale per i Minorenni.

### **10. Normativa di riferimento**

Legge 184/1983: Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Legge 285/1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

Legge 149/2001: Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile.

Legge regionale 28/1980

Legge Regionale 72/1997: Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati e relativo PIRS

Delibera C.R.T. 364/1993: Direttiva su criteri e modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare

Delibera C.R.T. 348/1994: Direttive ai Comuni e alle Unità Sanitarie Locali per la costituzione e il funzionamento del servizio per l'affidamento familiare

### **11. Modulistica allegata**

Documentazione del Centro Affidi

- Modulo A: Disponibilità degli affidatari
- Modulo B: Scheda di aggiornamento
- Modulo C: Richiesta di risorsa
- Modulo D: Atto di impegno
- Modulo E: Progetto educativo

Documentazione del Servizio di Assistenza Sociale

- Modulo 1: Impegno della famiglia affidante



- Modulo 2: Impegno della famiglia affidataria
- Modulo 3: Apertura dell'affidamento
- Modulo 4: Chiusura dell'affidamento
- Modulo 5 Asl: Provvedimento d'affidamento
- Modulo 5 Comune: Provvedimento d'affidamento

Per quanto non direttamente disposto nel presente regolamento, si rimanda alla legislazione in materia.